

Legge regionale 26 giugno 2001 , n. 16 - TESTO VIGENTE dal 13/08/2016

Interventi di rilancio economico, potenziamento, miglioramento e completamento funzionale di strutture al servizio dei traffici, nonché disposizioni in materia di gestione del demanio turistico balneare.

Art. 11

(Finanziamento di attività promozionali nel settore dei trasporti)

- 1.** L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere spese dirette per la promozione e/o partecipazione a iniziative di rilevanza quantomeno regionale, volte a sviluppare il sistema trasportistico regionale con la finalità di rendere competitiva l'offerta trasportistica nell'ottica del raggiungimento della più completa integrazione tra le varie modalità di trasporto.
- 2.** Le iniziative di cui al comma 1 sono individuate in conformità agli indirizzi programmatori di cui all'articolo 6 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 2, commi 4, 5, 6 e 7, della legge regionale 10/2001, che conservano validità sino all'approvazione dei nuovi programmi, anche ai fini dell'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili.
- 3.** I fondi necessari per le iniziative di cui al comma 1 sono messi a disposizione del Direttore del Servizio del trasporto merci o di un funzionario da lui designato, mediante apertura di credito.